



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTO l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (di seguito "PNRR"), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Piano *Nazionale di Ripresa e Resilienza* ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1 – relativa al Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca ed ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);

VISTO il D.P.C.M. 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO in particolare, l'art. 8, comma 5, del predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che "*Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea*";

VISTO il Decreto MEF del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 229 del 24 settembre 2021, con il quale sono state ripartite, fra l'altro, le risorse associate all'investimento 1.1 relativo al Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca ed ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);

VISTO l'art.1, comma 3, del citato Decreto MEF del 6 agosto 2021 che stabilisce che "*le spese sostenute dalle Amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia*";

VISTO altresì il successivo comma 4, del medesimo art. 1, del Decreto MEF 6 agosto 2021, secondo il quale "*le Amministrazioni di cui al comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e*



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

*corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso **il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi**;*

VISTO il Decreto MEF dell'11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTO il Decreto MEF del 23 novembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 309 del 30 dicembre 2021 che all'art. 1, comma 1, lett. b) ha rimodulato l'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi a titolarità del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 – Componenti 1 e 2 del PNRR, fermo restando l'importo complessivo originariamente assegnato;

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia, stipulati in data 28 dicembre 2021;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 12 agosto 2021 di nomina del Dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24 settembre 2021);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i DD.DD. n. 104 del 2 febbraio 2022 (Bando PRIN 2022) e n. 1409 del 14 settembre 2022 (Bando PRIN 2022 PNRR), destinati al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;

VISTO l'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (entrata in vigore in data 16 luglio 2022);

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022 con il quale si è data attuazione nell'ambito delle procedure disciplinate dai DD.DD. n. 104 del 2 febbraio 2022 (Bando PRIN 2022) e n. 1409 del 14 settembre 2022 (Bando PRIN 2022 PNRR), al citato art. l'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;

VISTI l'art. 6, comma 1, del D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022 e l'art. 7, comma 1, del D.D. n. 1409 del 14 settembre 2022, che attribuiscono il compito di valutare i progetti di ricerca pervenuti a ventisette Comitati di Valutazione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, nominati con decreto direttoriale su designazione del CNVR);

VISTA la nota prot. 2441 del 28 marzo 2023, con la quale l'Unità di Missione del Ministero dell'Università e della Ricerca ha reso chiarimenti, fra l'altro, in merito alle modalità di rendicontazione dei target PNRR;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

D E C R E T A

Art. 1

1. Per assicurare il puntuale raggiungimento dei target, nonché l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’intervento M4C2 – investimento 1.1 – relativamente ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), ai sensi dell’art.1, comma 4, del Decreto MEF del 6 agosto 2021, il Decreto Direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022 con il quale è stata regolamentata l’attività di valutazione nell’ambito delle procedure disciplinate dai DD.DD. n. 104 del 2 febbraio 2022 (Bando PRIN 2022) e n. 1409 del 14 settembre 2022 (Bando PRIN 2022 PNRR), l’articolo 4 è riformulato come segue: “

Articolo 4

Adempimenti conclusivi. Target relativi al D.D. 104 del 2 febbraio 2022 e al D.D. 1409 del 14 settembre 2022

1. Al fine di conseguire il puntuale raggiungimento dei target, nonché l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’intervento M4C2 – investimento 1.1 – relativamente ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), ai sensi dell’art.1, comma 4, del Decreto MEF del 6 agosto 2021, nell’ambito della procedura di valutazione disciplinata dal D.D. 104 del 02 febbraio 2022 e dal D.D. 1409 del 14 settembre 2022, al termine della procedura di valutazione scientifica, tenendo conto del budget assegnato, il Comitato di valutazione competente stila la graduatoria dei progetti ammessi per settore e analizza il contributo per ogni progetto, determinandone il relativo finanziamento.

2. Nell’ambito della procedura di cui al D.D. 1409 del 14 settembre 2022 la graduatoria di cui al comma 1 è stilata per settore e linea di intervento.

3. Considerato il numero di progetti presentati ed il contributo richiesto nell’ambito di ciascun settore ERC, ogni Comitato di valutazione, nel rispetto dei criteri di selezione dei progetti di rilevante interesse nazionale di cui al DD 104 del 2 febbraio 2022 e al D.D. 1409 del 14 settembre 2022, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti al comma 1, per ogni progetto idoneo al finanziamento, esamina il budget richiesto e definisce l’ammontare del finanziamento riconoscibile applicando abbattimenti non superiori al 25% di quanto previsto dal progetto, salvo idonea motivazione.

4. Qualora la dotazione riservata ad uno o più settori ERC, sulla base dei decreti di riparto dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, risulti superiore alla richiesta finanziabile si procederà d’ufficio, con successivo decreto direttoriale pubblicato al termine della procedura di valutazione, al redistribuzione di tale eccedenza all’interno del medesimo macrosettore.

5. Nel caso in cui la previsione di cui al precedente comma 3 non venisse applicata, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero procede all’applicazione di



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

tagli lineari ovvero proporzionali dell'importo massimo concedibile, per l'ammissione a finanziamento di un numero di progetti necessario al raggiungimento dei target unionali”

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse